



*Al Ministero del Turismo*



*La Ministra per la Famiglia, la Natalità  
e le Pari Opportunità*

## PROTOCOLLO D'INTESA

tra

**Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e Ministro del turismo**

e

**Associazione Italiana Confindustria Alberghi**

**Assohotel - Associazione Italiana Imprenditori d'Albergo - Confesercenti**

**CNA Turismo e Commercio**

**Federalberghi - Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo**

**Federalberghi - Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo Gruppo  
Una S.p.A.**

### **“DISCIPLINA DEGLI SPAZI CONCESSI ALLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA PRESSO LE STRUTTURE ALBERGHIERE ADERENTI”**

**VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la *“Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”*;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, *“Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante *“Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri”* ed in particolare, l’art. 16, concernente il Dipartimento per le Pari Opportunità;

**VISTO** il decreto dell’8 aprile 2019 del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alle pari opportunità di riorganizzazione del Dipartimento per le pari opportunità;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010 concernente la disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;



*Al Ministero del Turismo*



*La Ministra per la Famiglia, la Natalità  
e le Pari Opportunità*

**VISTO** il decreto-legge 1 ° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” e, in particolare, l’articolo 6 concernente l’istituzione del Ministero del turismo;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 maggio 2021 n. 102, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 con il quale è stata nominato Ministro senza portafoglio l’On. Eugenia Maria Roccella, ed è stato nominato Ministro del turismo la Sen. Daniela Garnero Santanchè;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 ottobre 2022, recante “*Conferimento di incarichi ai ministri senza portafogli*” con il quale all’on. Eugenia Maria Roccella è stato conferito l’incarico di Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità;

**VISTO** il decreto-legge del 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 novembre 2022, recante “*Delega di funzioni al ministro senza portafoglio On. Eugenia Maria Roccella*”;

**VISTO** lo Statuto di Federalberghi come modificato dall’assemblea generale straordinaria tenuta in Roma il 26 gennaio 2021;

**VISTA** la Carta dei Valori del Gruppo Una S.p.A. adottata dal Consiglio di Amministrazione di Unipol l’11 dicembre 2008 e aggiornata da ultimo il 23 marzo 2017;

**VISTO** lo Statuto di Federturismo adottato dall’assemblea costitutiva del 26 maggio 1993, come modificato dalle Assemblee del 15 luglio 2021;

**VISTO** lo Statuto di CNA Nazionale adottato dall’assemblea nazionale del 28 novembre 2020;

**VISTO** lo Statuto di AssoHotel - Associazione Italiana Imprenditori d’Albergo associati alla Confesercenti come modificato dall’Assemblea dei Soci in data 4 febbraio 2014;

**VISTO** il Regolamento attuativo dello statuto di Associazione italiana Confindustria alberghi, come modificato dalla Giunta in data 11 dicembre 2014;

**VISTA** la Convenzione internazionale sulla eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne, ratificata nel 1985, ed il protocollo opzionale ratificato il 22.12.2000;



*Al Ministero del Turismo*



*La Ministra per la Famiglia, la Natalità  
e le Pari Opportunità*

**VISTA** la legge 27 giugno 2013 n. 77

recante “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*”;

**VISTO** il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province*”;

**VISTA** l’Intesa del 14 settembre 2022, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali di modifica dell’Intesa n. 146/CU del 27 novembre 2014, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio;

**CONSIDERATO** che il Ministero del Turismo, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza, celebrata in data 25 novembre 2022, ha promosso l’iniziativa di attivazione solidale “*QUI NON SEI SOLA*”, che prevede la partecipazione delle principali associazioni di operatori nel settore alberghiero con l’obiettivo di accogliere in ospitalità alberghiera le donne vittime di violenza;

**RAVVISATA** l’opportunità di garantire un recupero del benessere psicofisico alle donne vittime di violenza e ai loro figli minori ospiti presso le Case rifugio e le Case di semiautonomia, offrendo brevi periodi di soggiorno e benessere a supporto del percorso di fuoriuscita dalla violenza già intrapreso;

**CONSIDERATO** che le Parti intendono addivenire ad una disciplina generale che regoli, ferme restando le competenze delle amministrazioni centrali e territoriali in relazione al contrasto della violenza di genere e alla protezione delle vittime, i rapporti relativi alla concessione, ad uso temporaneo, di aree e camere d’albergo presso le strutture alberghiere aderenti al presente protocollo per le donne vittime di violenza sole o con figli minori;

Tutto quanto premesso, visto e considerato



*Al Ministero del Turismo*



*La Ministra per la Famiglia, la Natalità  
e le Pari Opportunità*

## LE PARTI CONVENGONO

### Articolo 1

(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo.

### Articolo 2

(Finalità del Protocollo d'intesa)

1. Il presente Protocollo d'intesa disciplina le modalità di fruizione degli alloggi siti presso le strutture alberghiere aderenti al presente Protocollo da destinare ad offrire brevi periodi di soggiorno alle donne vittime di violenza che hanno intrapreso un percorso di fuoriuscita dalla violenza e sono ospitate presso una Casa rifugio o di semiautonomia.

### Articolo 3

(Strutture disponibili e beneficiarie dei soggiorni)

1. Le associazioni Parti del presente Protocollo forniscono alla Casa rifugio o di semiautonomia, l'elenco aggiornato delle strutture alberghiere con l'indicazione che aderiscono al Protocollo medesimo. Le associazioni pubblicano inoltre sui rispettivi siti la modulistica da utilizzare per la richiesta del soggiorno a favore delle donne vittime di violenza.
2. La richiesta del soggiorno spetta alla Casa rifugio o di semiautonomia presso la quale la donna vittima di violenza è collocata. La richiesta va debitamente sottoscritta e corredata dal documento di identità e dal codice fiscale del soggetto giuridico che gestisce la struttura con l'indicazione del luogo di destinazione del soggiorno. La richiesta è inoltrata, su carta intestata, dal rappresentante legale della struttura che ospita la donna alla struttura presso la quale si intende trascorrere il soggiorno con la dicitura "Richiesta soggiorno. "QUI NON SEI SOLA"." indicando soltanto il numero delle persone che usufruiranno del soggiorno, al fine di tutelarne l'anonimato.
3. La struttura alberghiera destinataria della richiesta provvede tramite apposita comunicazione all'accettazione della domanda ove gli alloggi siano disponibili o di non accettazione in caso contrario.

### Articolo 4

(Regolamentazione dell'uso delle camere d'albergo)

1. Le singole sedi delle strutture alberghiere aderenti al presente Protocollo individuano gli alloggi disponibili, al cui interno ospitare, comprendendo, ove possibile, anche il vitto, le donne vittime di violenza, con o senza figli minori, che hanno intrapreso un percorso di fuoriuscita dalla



*Al Ministero del Turismo*



*La Ministra per la Famiglia, la Natalità  
e le Pari Opportunità*

violenza e sono ospitate presso una Casa rifugio o di semi autonomia, per un breve periodo di soggiorno.

2. La struttura aderente accoglie le donne maggiorenni, con o senza figli minori, inviate dalla Casa Rifugio o di semiautonomia presso la quale sono collocate, al fine di consentire loro un'occasione di recupero del benessere psico-fisico nell'ambito del percorso che hanno intrapreso per la fuoriuscita dalla violenza.
3. All'ingresso nella struttura alberghiera aderente al presente Protocollo, la donna richiedente l'ospitalità presenta la richiesta e l'accettazione di cui all'art. 3, commi 2 e 3. La richiedente l'ospitalità dovrà fornire il proprio documento d'identità e quello della prole minorenni, ove con essa presente, ai fini dei necessari adempimenti previsti dall'articolo 109 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 117 (TULPS). I dati personali forniti saranno raccolti e trattati nel rispetto della normativa vigente ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, come modificato dal decreto l

legislativo n. 101/2018 in attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 -GDPR ed osservata ogni ulteriore procedura di riservatezza richiesta dall'esigenza di tutela della richiedente l'ospitalità.

4. La richiedente ospitalità non deve fornire, ai fini dell'accesso in struttura, referti medici e/o sanitari.
5. Il gestore della struttura alberghiera garantisce l'anonimato e concorre a salvaguardare l'incolumità fisica della donna richiedente l'ospitalità contattando prontamente la Casa Rifugio o di semiautonomia e/o le forze dell'ordine in caso venga a conoscenza di possibili rischi a danno della donna e/o degli eventuali figli minori.
6. I regolamenti e le norme di comportamento previsti dalla struttura alberghiera per tutti gli ospiti devono essere resi noti alla donna preliminarmente all'accoglienza già nella comunicazione dell'accettazione, di cui al comma 3 dell'art. 3.
7. Il periodo di soggiorno nella struttura alberghiera è concordato tra quest'ultima e la Casa Rifugio o di semiautonomia, a partire da un minimo di tre giorni.
8. In caso di piena occupazione della struttura alberghiera, il gestore della stessa potrà fornire indicazioni sulle altre strutture aderenti al presente Protocollo nel medesimo territorio.

#### Articolo 5

##### (Oneri e pubblicità)

1. Dall'attuazione del presente Protocollo non devono derivare, in ogni caso, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Alle strutture alberghiere aderenti all'iniziativa verrà concesso, da parte del Ministero del turismo e della Ministra per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità, l'uso di un apposito logo da apporre eventualmente all'ingresso della struttura medesima o comunque in modalità visibile, riportante la dicitura "QUI NON SEI SOLA". Le Parti si impegnano a dare la massima



*Al Ministero del Turismo*



*La Ministra per la Famiglia, la Natalità  
e le Pari Opportunità*

diffusione, presso le rispettive strutture  
dei contenuti del presente Protocollo, con le modalità che saranno ritenute di maggiore efficacia  
comunicativa.

Art. 6

(Entrata in vigore e durata)

1. Il presente Protocollo ha durata di due anni a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso ed è rinnovato automaticamente salvo disdetta di una delle Parti da comunicare almeno due mesi prima della scadenza.
2. Per quanto non disciplinato dal presente Protocollo, si rinvia ad apposito regolamento che verrà predisposto dalle parti entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Letto, firmato e sottoscritto

Roma, lì 22 marzo 2023

Il Ministro del turismo

Il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità

Associazione Italiana Confindustria Alberghi

Assohotel - Associazione Italiana Imprenditori d'Albergo - Confesercenti

CNA Turismo e Commercio

Federalberghi - Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo

Federturismo Confindustria

Gruppo Una S.p.A.

